

L. 15 maggio 1997, n. 127.

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

Art. 17. *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)* [\(106\)](#) [\(115\)](#)

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. [\(99\)](#) [\(102\)](#)

[\(99\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 4, comma 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 ottobre 2016, n. 197*.

[\(102\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' *art. 1, comma 445, lett. h), L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

[\(106\)](#) Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato emanato con *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

[\(115\)](#) In attuazione del presente articolo vedi l'*art. 3, comma 149, L. 24 dicembre 2003, n. 350*.